



COMUNE DI URZULEI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE.

Articolo 1 – Istituzione

L'Amministrazione Comunale di Urzulei, al fine di assolvere i propri compiti nel campo dell'agricoltura e dell'ambiente, si avvale della collaborazione di un apposita commissione comunale denominata "Commissione Comunale consultiva per l'agricoltura e l'ambiente", di seguito "Commissione".

Articolo 2 – Ambiti di competenza

La Commissione ha funzioni consultive e propositive nelle seguenti materie:

- patrimonio agricolo e zootecnico;
- patrimonio boschivo, forestale ed idrico;
- patrimonio faunistico;
- avversità ed eventi calamitosi di natura atmosferica, idrogeologica e geomorfologica;
- incendi boschivi, danni derivanti dalla presenza di fauna;
- gestione e smaltimento di rifiuti di origine agricola, forestale e zootecnica.

Articolo 3 – Composizione

La Commissione è composta da:

- il Sindaco o un consigliere da lui delegato;
- due consiglieri eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno appartenente ai gruppi di minoranza;
- sei componenti esterni di cui: quattro imprenditori agricoli; un medico veterinario; un dottore in scienze agrarie o perito agrario o dottore forestale.

I componenti esterni imprenditori agricoli vengono designati dagli imprenditori agricoli residenti nel Comune; i componenti esterni tecnici vengono designati dall'Amministrazione Comunale.

Tutti i membri designati per la nomina a componenti della Commissione devono essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.

La Commissione è nominata dal Sindaco con proprio decreto.

Per la partecipazione alla Commissione non è previsto alcun compenso o indennità.

Articolo 4 – Presidenza

La Commissione è presieduta dal Sindaco o dal consigliere da lui delegato.

Il Presidente ha la disciplina delle adunanze, consentendo ad ogni componente il libero esercizio di intervento e di voto su ogni argomento, contenuto nei limiti dell'educazione e del civile rispetto degli ulteriori componenti la Commissione.

Le Funzioni di segretario verbalizzante dei lavori della Commissione sono affidate di volta in volta ad un componente della commissione.

Articolo 5 – Durata in carica

La Commissione resta in carica per il periodo pari alla durata del Consiglio Comunale che l'ha nominata e comunque espleta le sue funzioni fino alla nomina dei successori. Si procede comunque al rinnovo della commissione a seguito del rinnovo amministrativo del Comune.

Articolo 6 – Decadenza e surroga

I membri della Commissione che per tre volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni vengono dichiarati decaduti. Il Consiglio Comunale provvede alla surroga seguendo i criteri e le modalità determinati al precedente articolo 3.

Articolo 7 – Modalità di convocazione

La Commissione si riunisce presso la sede municipale o su altra sede disponibile su convocazione del Presidente con avviso di convocazione indicante il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare, da

comunicare tramite mail almeno sette giorni prima della seduta o, in via di urgenza, anche verbalmente almeno sei ore prima dell'ora di convocazione.

La riunione può essere promossa anche con richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti la commissione per la trattazione di un argomento specifico. In questo caso, il presidente è tenuto a convocare la Commissione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 8 – Funzionamento della Commissione

Gli atti relativi agli argomenti oggetto di convocazione sono messi a disposizione dei componenti attraverso l'invio telematico del materiale almeno un giorno prima rispetto a quello dell'adunanza.

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti, con esclusione a tal fine del Presidente.

Le deliberazioni della Commissione sono prese secondo l'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione e sono rese pubbliche mediante la redazione dei verbali di seduta sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Le deliberazioni della Commissione sono valide quando sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La votazione è espressa in forma palese per alzata di mano.

Le adunanze della Commissione non sono pubbliche.

Di ogni seduta viene redatto il verbale a cura del segretario della commissione. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 9 – Modalità di consultazione della Commissione

I pareri richiesti alla Commissione devono essere resi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine, l'organo richiedente non è più tenuto ad acquisire gli stessi.

Le richieste di intervento, di consultazione e di attività della Commissione per l'espletamento delle funzioni devono essere inoltrate con istanza corredata della necessaria documentazione resa presso gli uffici comunali.

Il Presidente della Commissione, vagliata la documentazione prodotta, convoca l'assemblea in via ordinaria o di urgenza, a seconda del contenuto dell'istanza inoltrata, secondo le modalità riportate all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 10 – Competenze e funzioni

La Commissione ha il compito di collaborare con gli organi comunali, producendo pareri e informazioni nelle materie elencate all'articolo 2, atti a favorire e migliorare l'applicazione di normative e provvedimenti regionali, nazionali e comunitari vigenti ovvero a consentire maggiore informazione per la predisposizione di piani e programmazioni.

Gli organi deliberanti del Comune potranno adottare i provvedimenti di loro competenza nelle materie di cui sopra anche in difformità ai pareri espressi dalla Commissione, ma in questo caso hanno l'obbligo di motivare la decisione.

In particolare, su richiesta degli organi comunali, la Commissione dovrà:

- fornire pareri in merito alla valutazione delle potenzialità e delle possibilità di sviluppo ed evoluzione del patrimonio agricolo, forestale, boschivo faunistico e idrico del Comune e alla valutazione dei rischi connessi all'uso ed allo sfruttamento di tale patrimonio;
- elaborare delle proposte aventi ad oggetto piani di tutela, recupero, salvaguardia, sviluppo e prevenzione e quant'altro necessario ad una adeguata gestione del patrimonio agricolo, zootecnico, boschivo, idrico del Comune.

La Commissione ha, altresì, il compito di segnalare negli ambiti previsti eventuali attività anomale, abusi, frodi ed infrazioni ai competenti organi comunali.

Articolo 11 – Rinvio a norme generali ed entrata in vigore

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge in materia previste dalla vigente normativa.

Le norme del presente regolamento entrano in vigore dalla sua approvazione.